



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 628

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

N. 165 del 04-09-2018

**OGGETTO: L. 448/98 ART. LI 65 - 66 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI
MATERNITA' .**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE GENERICA

OGGETTO: L.448/98 ART.LI 65 - 66 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA'

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 12.33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 2 del 11.06.2018 con il quale il Sindaco conferma l'Ass. Soc. Felicioni Dina quale Responsabile del Servizio Servizi Sociali;

Vista la Delibera di C.C. n. 8 del 21.03.2018 avente come oggetto l'approvazione del bilancio di previsione comunale anno 2018;

Visto l'atto di G.C. n. 42 del 30.03.2018 avente come oggetto "Piano Esecutivo di Gestione" (P.E.G.). Piano degli obbiettivi – bilancio 2018 – 2020: Provvedimenti" con il quale si assegnano le risorse economiche ai responsabili dei servizi per la gestione del budget di competenza.

Visto l'atto di G.C. n. 58 del 27.04.2018 con il quale si delibera la prima variazione al P.E.G. deliberato con G.C. n. 42/18.

Visti :

- il vigente statuto comunale
- i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti del Comune di Montegiorgio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni.

Visti gli art.li 65 - 66 della L. 448/98 avente come oggetto "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" dal quale si evince che:

Art. 65.

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

Art. 66.

(Assegno di maternità)

Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

Vista la Delibera di G.C. n. 27 del 10.02.00 avente come oggetto "D.Lvo 109/98 e D.P.C.M. 221/99 Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali;

Considerato che ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla normativa in oggetto sono pervenute le seguenti domande:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- | | |
|-----------------------|--|
| • HADRI AHMED | ns. prot n. 11344 del 09.08.2018 (assegno nucleo) |
| • RASTELLI GIUSEPPINA | ns. prot. n. 3522 del 12.03.2018 (maternità) |
| • MAJDOULI SAID | ns. prot. n. 11991 del 04.09.2018 (assegno nucleo) |
| • OUAKTY HANAN | ns. prot. n. 11921 del 03.09.2018 (maternità) |
| • XHAKONI SUIDA | ns. prot. n. 11902 del 31.08.2018 (maternità) |

DETERMINA

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui la presente atto.
2. Di stabilire che il seguenti nominativi possano godere dei benefici previsti dalla normativa per l'importo indicato:

- | | |
|-----------------------|------------|
| • HADRI AHMED | € 928,52 |
| • RASTELLI GIUSEPPINA | € 1.713,10 |
| • MAJDOULI SAID | € 928,52 |
| • OUAKTY HANAN | € 1.713,10 |
| • XHAKONI SUIDA | € 1.713,10 |

3. Di rendere noto che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la sig.ra Felicioni Dina responsabile dell'Area Socio Assistenziale alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.
4. Di stabilire che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
5. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.
6. Di stabilire che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to A.S.S. DINA FELICIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to A.S.S. FELICIONI DINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 04-09-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 01-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 01-02-2019 al 16-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, lì

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio, lì,

Il Responsabile del Servizio Interessato
A.S.S. DINA FELICIONI